



## COMUNE DI PIZZO

Provincia di Vibo Valentia

# ORDINANZA BALNEARE N. 44 DEL 01/10/2024

~~-INTEGRAZIONE DELL'ORDINANZA BALNEARE N. 13/2024-~~

### IL SINDACO

VISTI gli artt. 30, 68, 1161, 1164, 1174 del Codice della Navigazione e gli artt. 27, 28 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;  
VISTA la Legge Costituzionale n. 3 del 18.10.2001 in materia di ripartizione di funzioni amministrative tra Stato ed Enti locali;  
VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22-7-1975, n. 382";  
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n° 59";  
VISTO il D.P.R. 08/06/1982, n. 470 e successive modifiche;  
VISTA la Legge 24/12/1993 n. 494 recante disposizioni sul rilascio delle concessioni demaniali marittime;  
VISTA la Legge Regionale 21 dicembre 2005, n° 17 "Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo";  
VISTO l'art. 24 comma 2 del Piano di Indirizzo Regionale (P.I.R.) pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 14.07.07 (suppl. straordinario n. 3 al n. 12 del 30.06.07) nel quale è previsto che i Comuni predispongono ed emettono ordinanza balneare di disciplina degli aspetti propri dell'attività turistico ricreativa ;  
VISTO il Decreto del Ministero del Turismo e dello Spettacolo del 16/10/1991 relativo alla liberalizzazione delle tariffe;  
VISTO il D.L.vo 05/02/1997, n. 22 di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, ed il D.L.vo. 03/04/2006, n. 152 recante norme in materia ambientale;  
~~VISTO il D.L.vo 31/03/1998, n. 114 inerente la riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma della Legge 15/03/1997, n. 59, art. 4, comma 4;~~  
VISTE le disposizioni relative all'esercizio dei bagni pubblici contenute nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e del relativo Regolamento di esecuzione;  
VISTA la Legge 24/11/1981, n. 689 ed il D.L.vo 30/12/1999, n. 507 sulla depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi della Legge 25/06/1999, n. 205, art. 1  
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;  
VISTI i Decreti del Dipartimento regionale "Politiche dell'Ambiente" di classificazione delle acque marine destinate alla balneazione ai sensi del D.Lgs. 116/2008;  
VISTA l'Ordinanza di Sicurezza Balneare della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina, la n. 35 del 08.06.2023, che si intende qui integralmente riportata e trascritta;  
CONSIDERATA la necessità di emanare disposizioni relative all'uso del litorale marittimo per finalità turistico-ricreative ed alle attività connesse svolte sul tratto di costa compreso tra la località "Ponte di Ferro" (limite sud del territorio comunale con il territorio comunale di Vibo Marina) e località "Torrazzo" (limite nord del territorio comunale con il territorio comunale di Curinga - prov. di CZ);

### ORDINA

#### ART. 1

#### DISPOSIZIONI GENERALI

1. L'ambito di applicazione della presente Ordinanza riguarda gli aspetti propri dell'attività turistico-ricreativa di competenza del Comune e riguarda la regolamentazione delle attività ludiche e di intrattenimento e di tutte le attività che si svolgono sul Demanio Marittimo, afferenti aspetti non direttamente riconducibili alle funzioni mantenute dallo Stato ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1, comma 7, dell'articolo 3, nonché dell'articolo 104 del D.L.vo 112/98;
2. Al fine della predisposizione di tutto quanto occorre per lo svolgimento in sicurezza delle attività estive sulle spiagge del litorale di competenza, la stagione balneare è compresa fra il 1 maggio ed il 31 ottobre;
3. Nell'arco della stagione balneare come sopra definita, le attività stagionali devono iniziare la propria attività entro il 30 giugno e terminarla non prima del 1 settembre;
4. Nel periodo della stagione balneare presso le strutture balneari devono funzionare i servizi di salvataggio negli orari e con le modalità indicate nelle norme che seguono;
5. Ove una struttura balneare intenda operare prima della data d'inizio della stagione balneare, ovvero successivamente alla sua conclusione, il servizio di salvataggio dovrà essere assicurato nei giorni festivi e prefestivi, mentre negli altri giorni lo stabilimento resterà aperto soltanto per elioterapia, e si dovrà alzare una bandiera rossa ed esporre un apposito cartello ben visibile dagli utenti (redatto in più lingue) con la seguente dicitura: "ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITI SERVIZI DI SALVATAGGIO";
6. Nelle spiagge libere, qualora il Comune non provveda a garantire il servizio di salvataggio, sarà apposto sulle relative spiagge segnaletica ben visibile dagli utenti (redatto in più lingue) con la seguente dicitura ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO";
7. NUMERO BLU: Al fine di consentire un rapido intervento dei mezzi di soccorso è stato istituito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il seguente NUMERO BLU per l'emergenza in mare: 1530; l'accesso a detto numero

telefonico è gratuito e deve essere utilizzato esclusivamente per segnalare le esigenze di soccorso alla vita umana in mare;

## ART. 2

### ZONE DI MARE RISERVATE AI BAGNANTI

1. La zona di mare per una distanza di 150 metri dalla battigia è riservata alla balneazione.

2. E' obbligo per i concessionari segnalare il limite di tale zona (150 mt dalla battigia) con il posizionamento di gavitelli di colore rosso saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di metri 50 l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza delle estremità del fronte mare dell'area in concessione;

3. Inoltre, i concessionari, devono segnalare il limite entro il quale possono bagnarsi i non esperti nel nuoto. Il limite di tali acque sicure (metri 1,60) deve essere segnalato mediante l'apposizione di galleggianti di colore bianco, collegati da una cima ad intervalli non superiori a 5 metri, le cui estremità siano ancorate al fondo;

4. Analogo obbligo è posto per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere "intensamente frequentate da bagnanti" o in alternativa a tale sistema di segnalazione, dovrà essere apposta sulle relative spiagge un'adeguata segnaletica, ben visibile dagli utenti (eventualmente redatta in più lingue) con la seguente dicitura:

- **"ATTENZIONE – LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (mt. 150 dalla costa, mt. 100 dalle coste a picco) NON SEGNALATO"**;

- **"LIMITE ACQUE SICURE (metri 1,60) NON SEGNALATO"**;

5. All'interno della zona dei 150 ml è vietato:

a) il transito di qualsiasi unità navale, wind-surf compresi, ad eccezione dei natanti da diporto tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, nonché pedalò e simili. Da tale obbligo sono esentati i mezzi che effettuano i campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità e che devono essere eseguiti in aderenza al D.P.R. 8 giugno 1982 n. 470 e successive modifiche. Tali mezzi devono essere riconoscibili a mezzo di apposita dicitura, chiaramente leggibile, "Servizio campionamento", qualora non appartenenti a Corpi dello Stato, e adottare ogni cautela nell'avvicinarsi alla costa. I bagnanti dovranno tenersi ad almeno 10 metri dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento;

b) l'ormeggio o l'ancoraggio di qualsiasi imbarcazione o natante;

c) l'atterraggio dei surf (tavole sospinte dal moto ondoso) e di Kite surf nei tratti di arenile in concessione per strutture balneari. In tali tratti i concessionari, appositamente autorizzati, devono avere cura di separare tali aree da quelle destinate ai bagnanti. Sulle spiagge libere l'atterraggio è consentito qualora non siano presenti bagnanti nella zona di atterraggio, o attraverso corridoi di lancio.

## ART.3

### ZONE DI MARE RISERVATE AD ANIMALI DI AFFEZIONE

Nel tratto di spiaggia libera compresa tra il Villaggio Napeto di loc. Marinella e fino a duecento metri dalla foce del fiume Angitola, delimitata con apposita segnaletica, è garantito l'accesso di cani e gatti accompagnati dal proprietario o da altro detentore nel rispetto delle norme di sicurezza che prevedono l'uso del guinzaglio o della museruola.

L'accesso e la permanenza sulle spiagge degli animali è subordinato al rispetto delle normative igienico- sanitarie. A tal fine il proprietario o il detentore deve munirsi di idonea certificazione sanitaria o del libretto delle vaccinazioni.

Gli animali che non risultino in regola con le vaccinazioni non possono accedere alla zona essi riservata.

È vietato l'accesso ai cani femmina durante il periodo estrale.

I proprietari o detentori di cani non identificabili tramite microchip, tatuaggio di riconoscimento o altro documento idoneo sono soggetti alle inerenti sanzioni amministrative.

Nel rispetto della sicurezza e della incolumità dei bagnanti, gli animali possono sostare entro il perimetro della spiaggia delimitata e nelle immediate vicinanze del proprietario o del detentore.

Fatta salva la responsabilità di cui all'articolo 2052 del Codice Civile, il proprietario o il detentore dell'animale ne garantisce lo stato di salute e di benessere.

Il proprietario o il detentore rimuove immediatamente le deiezioni solide e provvede ad aspergere e dilavare quelle liquide con acqua marina.

## ART. 4

### ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE

La balneazione è vietata negli specchi acquei per come individuati dall'Ordinanza di Sicurezza Balneare dell'Autorità Marittima competente per territorio e, inoltre, nelle seguenti zone di mare:

- **TRATTO DI MARE POSTO A 200 MT A DX E SX DELLA FOCE DEL FIUME ANGITOLA**
- **TRATTO DI MARE LOC. SEGGIOLA A 200 MT N-S PUNTO DI PRELIEVO**

dove verranno apposti i relativi cartelli indicanti **"DIVIETO DI BALNEAZIONE"**.

## ART.5

### PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE

1. Sulle spiagge e nelle acque del litorale in premessa indicato, durante tutto l'anno, È VIETATO:

a) occupare con qualsiasi impianto od attrezzatura la fascia di 5 metri dalla battigia, che deve essere lasciata in ogni caso sgombera per assicurare il libero transito e il più rapido soccorso ai bagnanti;

b) campeggiare con tende, roulotte, campers ed altre attrezzature o installazioni impiegate a tal fine, nonché pernottare;

c) transitare e sostare con automezzi, motociclette, ciclomotori e veicoli di ogni genere, eccettuati quelli di soccorso, quelli adoperati per la pulizia e la sistemazione della spiaggia e quelli eventualmente utilizzati per il

rimesaggio di imbarcazioni nell'ambito delle aree in concessione, per i tempi strettamente necessari alle relative operazioni;

- d) effettuare riparazioni su apparati motore o lavori di manutenzione alle imbarcazioni e ai natanti in genere, al di fuori delle zone consentite;
- e) depositare, distendere o manutenzionare reti da pesca o similari;
- f) condurre cani o altri animali, anche se provvisti di museruola e guinzaglio, in aree non appositamente segnalate; sono esclusi dal divieto i cani-guida per non vedenti ed i cani in possesso di brevetto per il soccorso in acqua riconosciuti dall'E.N.C.I. (Ente Nazionale Cinofilia Italiana), condotti da personale munito di brevetto assistente bagnanti, nonché quelli delle forze dell'ordine. Sia i cani guida che quelli da soccorso dovranno, durante la permanenza in spiaggia, essere tenuti al guinzaglio, indossare l'apposita imbracatura, essere coperti da idonea assicurazione per danni a terzi ed essere in regola con le vaccinazioni previste dalla vigente normativa. I loro conduttori accompagnatori dovranno farsi riconoscere, indossando una maglietta distintiva del servizio di salvataggio ed avere al seguito idoneo sistema per la raccolta degli escrementi che, in nessun caso, dovranno permanere sulla spiaggia;
- g) accendere fuochi, introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza la prescritta autorizzazione.
- h) lasciare unità navali in sosta, ad eccezione della sosta occasionale e temporanea di natanti a remi di tipo jole, canoe, pattini, mosconi, pedalò e simili qualora ciò non comporti nocumento o fastidio alle attività balneari;
- i) lasciare, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, sdraio, sedie, tende ed ogni altro tipo di attrezzatura o struttura;
- j) praticare attività/giochi che possano costituire pericolo nonché arrecare danni o molestie ai bagnanti, turbativa alla quiete pubblica o nocumento all'igiene dei luoghi;
- k) tenere radio o altro apparecchio di diffusione sonora a volume tale da arrecare disturbo alla quiete pubblica;
- l) gettare in mare o lasciare sulla spiaggia rifiuti di qualsiasi genere;
- m) introdurre ed usare anche all'interno delle cabine degli stabilimenti balneari bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza l'autorizzazione del Comando dei Vigili del Fuoco;
- n) esercitare attività commerciali anche in forma itinerante, attività pubblicitaria, attività promozionali;
- o) svolgere manifestazioni sportive e/o ricreative o spettacoli pirotecnici senza il possesso delle autorizzazioni dei competenti Uffici comunali nonché degli ulteriori permessi prescritti per legge;

## ART. 6

### DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STABILIMENTI BALNEARI

1. Negli stabilimenti, durante la stagione balneare, fermo restando quanto già prescritto dalle vigenti ordinanze Comunali per quanto riguarda la regolamentazione in materia commerciale ,
2. **È VIETATO:**
  - a) introdurre cani o altri animali, così come disposto nel precedente primo comma, lettera f). Tale divieto non vige negli stabilimenti balneari appositamente attrezzati e dotati di specifica autorizzazione per l'accesso dei cani e/o altri animali;
  - b) praticare qualsiasi tipo di gioco che possa costituire pericolo per l'incolumità delle persone, recare turbativa alla pubblica quiete, nonché nocumento all'igiene dei luoghi, fatta salva la possibilità di praticare gli stessi all'interno degli spazi appositamente attrezzati e all'uso autorizzati dall'Amministrazione Comunale;
  - c) tenere alto il volume di apparecchi di diffusione sonora dalle 24.00 alle 17.00, eccettuati, ovviamente, gli avvisi di pubblica utilità diramati per via interfonica mediante altoparlanti, restando in ogni caso salve le speciali prescrizioni imposte da altre competenti Autorità e dalle Ordinanze del Comune di Pizzo ;
  - d) tirare a secco barche o natanti in genere fuori dalle zone all'uso preposte, previste nel titolo concessorio, ad eccezione di quelli destinati al noleggio o alle operazioni di assistenza e salvataggio dei bagnanti;
  - e) effettuare le operazioni di pulizia delle spiagge con l'ausilio di mezzi meccanici dalle ore 09,00 alle ore 19,30, allo scopo di evitare che tali mezzi costituiscano pericolo od intralcio per i bagnanti;
  - f) lasciare oltre il tramonto del sole, nei tratti di spiaggia libera, ombrelloni, attrezzature da spiaggia (lettini, sdraio, sedie, etc.), tende o qualsiasi altra struttura;
  - g) spostare, occultare o danneggiare segnali fissi galleggianti (cartelli, boe, gavitelli, etc.), posti a tutela della pubblica incolumità salute;
  - h) tuffarsi dalle scogliere, moli, strutture emerse o da altri siti;
  - i) pescare con qualsiasi tipo di attrezzo nelle zone destinate alla balneazione.
2. I concessionari delle strutture balneari devono garantire il servizio di soccorso ed assistenza ai bagnanti secondo le modalità previste nell'Ordinanza di Sicurezza Balneare emanata dall'Autorità Marittima competente;
3. I concessionari di tutte le strutture balneari devono:
  - a) esporre in luoghi ben visibili dagli utenti, per tutta la durata della stagione balneare, copia della presente Ordinanza, una tabella contenente l'orario di apertura dello stabilimento, nonché le tabelle delle tariffe applicate per i servizi resi;
  - b) curare l'estetica, il decoro, l'igiene e la pulizia dello stabilimento e dell'area in concessione; curare l'estetica, il decoro, l'igiene e la pulizia dell'arenile antistante le aree in concessione fino al battente del mare ed anche dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia, e dell'arenile latitante ambo i lati del lotto fino ad una profondità di 20 m dalle stesse aree in concessione.

- c) L'area demaniale, interposta fra due concessioni, dovrà essere pulita in parti uguali dai concessionari, salvo che la distanza tra le due concessioni sia maggiore di 200 mt.
- d) sistemare i materiali di risulta in appositi contenitori chiusi, in attesa dell'asporto da parte degli operatori comunali; i rifiuti solidi urbani dovranno comunque essere trasportati, a cura del concessionario, nei cassonetti predisposti dalle ditte e/o aziende incaricate del servizio di ritiro dei rifiuti, negli orari e con le modalità fissate dalla Amministrazione Comunale;
- e) esporre in modo ben visibile al pubblico un quadro illustrativo degli interventi da attuarsi in caso di pronto soccorso agli asfittici, nonché sui pericoli derivanti dall'immersione in acqua a breve distanza dai pasti e sulla pericolosità della balneazione in prossimità delle scogliere e dei pennelli frangiflutto;
- f) consentire a tutti ed in qualsiasi momento il transito per il libero accesso al mare ed alla fascia di libero transito di m 5,00 dalla linea di battigia, costituendo corridoi liberi da qualsiasi occupazione di larghezza non inferiore a m 2,00;
- g) liberare, al termine della stagione balneare, l'area scoperta destinata alla posa degli ombrelloni dagli eventuali sostegni posizionati per il loro fissaggio e dalle altre attrezzature similari;
- h) installare gli ombrelloni sull'arenile in modo tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. In particolare, quando non diversamente regolamentato dai piani di spiaggia o dall'atto concessorio, devono essere rispettate le seguenti distanze minime calcolate fra i paletti degli ombrelloni: m 3,00 tra le file o settori e m 2,30 fra gli ombrelloni della stessa fila. È consentito ridurre quest'ultima distanza fino a m 2,20, aumentando la prima misura della corrispondente lunghezza, affinché la somma delle due sia sempre di m 5,30.
- i) Sulle aree in concessione è consentita altresì l'installazione di ombrelloni con un diametro massimo di m 6,00, nonché, in luogo ed oltre agli ordinari ombrelloni, di altri sistemi di ombreggio di facile rimozione, a condizione che presentino strutture di sostegno solo verticali, che siano posti in modo tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti e non precludere la vista del mare e che non siano in contrasto con il vigente piano di spiaggia;
- j) evitare di collocare ostacoli (aste, ombrelloni, imbarcazioni, etc.), in caso di concessioni demaniali contigue, a distanza non inferiore di m 1,50 dalla linea di confine della concessione;
- k) predisporre percorsi perpendicolari alla battigia al fine di rendere possibile l'accesso al mare ai soggetti portatori di handicap, mediante idonei camminamenti che consentano l'abbattimento di ogni impedimento alla fruibilità delle spiagge da parte dei disabili; fermo restando l'obbligo di adottare ogni accorgimento ai sensi dell'art. 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e della D.G.R. 30 gennaio 2001, n. 235.

#### 4. Disciplina particolare per gli stabilimenti balneari:

- a) qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico è vietato l'uso di shampoo o sapone; i concessionari/ titolari di stabilimenti balneari devono, in tal caso, apporre in prossimità di tali docce, idonei cartelli monitori (di divieto);
- b) i servizi igienici per disabili devono essere dotati di apposita segnaletica arancione, riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire la loro immediata individuazione;
- c) fatto salvo quanto previsto nei piani di spiaggia già approvati dall'Amministrazione Comunale, i concessionari possono attrezzare, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, qualora già non previsto nel titolo concessorio, all'interno delle aree oggetto del titolo concessorio e, comunque, di massima nelle zone retrostanti l'ultima fila di ombrelloni, spazi per il gioco (ad esempio beach volley, beach basket, campo bocce, calcetto, campi attrezzati per ginnastica, tappeto elastico, altalene, scivoli, giostre, etc.), esclusivamente su sabbia battuta o comunque senza costruzione di pavimentazione, previa autorizzazione.
- d) I concessionari devono assumere le precauzioni necessarie ad evitare novero ai bagnanti ed ai frequentatori delle spiagge, con l'installazione intorno a detti spazi di una rete di protezione (rete in fibra vegetale o sintetica del tipo di quelle adoperate per la pesca) alta almeno cinque metri e sorretta da paletti posti intorno al perimetro del campo da gioco;
- e) i concessionari di spiaggia potranno ospitare, nel tratto di arenile in concessione, surfs ed imbarcazioni solo previa individuazione di apposita area interna allo stabilimento, che va vincolata a tale specifico utilizzo, il tutto nel pieno rispetto delle concessioni in vigore e delle pertinenti norme di attuazione del piano di spiaggia;
- f) i lavori di ristrutturazione autorizzati dovranno rimanere sospesi durante la stagione balneare, salvo specifica deroga da parte dell'Amministrazione Comunale;
- g) nel periodo compreso fra le ore 01,00 e le ore 05,00 è vietato l'utilizzo delle spiagge in concessione e delle attrezzature balneari (sdraio, lettini, ombrelloni, etc.) se non con il consenso del concessionario. È fatto salvo il transito previsto dal comma 2 lett. e del presente articolo.
- h) Ai sensi dell'art. 9 comma 6, del Piano stralcio per difesa delle Coste -Burc n. 54 del 3 novembre 2014, nelle aree a pericolosità R3 si dovrà rispettare quanto segue:
- a) *Le strutture ed i complessi ricettivi esistenti e non rimovibili potranno essere utilizzati subordinatamente all'attuazione di un idoneo sistema di monitoraggio e di pre-allertamento per gli utenti della struttura ricettiva.*
- b) *Le attività che comportano utilizzo di strutture stagionali e temporanee, sono subordinate all'attuazione di un idoneo sistema di monitoraggio e di pre-allertamento. Nei periodi in cui non vengono utilizzate, le predette strutture dovranno essere poste comunque in condizioni di sicurezza coordinate con il Piano di Protezione Civile Comunale*

#### 5. Uso delle piscine per gli stabilimenti balneari.

Fermo restando le norme igienico-sanitarie vigenti, l'uso delle piscine è regolato come segue:

- a) ciascuna piscina deve essere vigilata da un bagnino di salvataggio o assistente bagnino abilitato al salvataggio per tutto l'orario di apertura ai bagnanti;
- b) su ciascuno dei lati maggiori dalla piscina deve essere collocato salvagente anulare munito di sagola della larghezza di m. 20;
- c) il riempimento e lo svuotamento della piscina deve essere effettuato nelle ore di chiusura ai bagnanti e, durante tali operazioni, deve essere collocata opportuna recinzione con i cartelli di divieto di uso della piscina;
- d) gli scarichi per lo svuotamento della piscina devono essere intrecciati da solide grate non facilmente asportabili;
- e) deve essere posto in essere un dispositivo che consenta l'immediato arresto, in caso di emergenza, delle operazioni di pompaggio o svuotamento;
- f) i trampoli, le scale di accesso agli stessi nonché le scale di accesso alle piscine devono essere robusti e ben fissi. Deve essere assicurato, da personale apposito, un loro controllo periodico per accertarne l'integrità, la robustezza e la sicurezza;
- g) la pulizia dalla piscina e la doratura delle acque deve avvenire con frequenza giornaliera e nel rispetto delle vigenti disposizioni sanitarie.

#### ART. 7

##### LOCAZIONE DI NATANTI DA DIPORTO

1. La locazione di piccoli natanti a remi o a pedali destinati al diporto dei bagnanti, comunemente denominati Jole, canoe, pattini, sandolini, mosconi a remi ed a pedali e simili, nonché delle tavole a vela e piccole imbarcazioni a vela con superficie velica non superiore a m 4,00 da parte dei concessionari è svolta in base alle disposizioni tecniche impartite dall'Autorità Marittima competente, in ordine alla sicurezza della navigazione;
2. I concessionari degli stabilimenti balneari possono depositare tali unità in apposite aree all'interno della concessione, in modo da assicurare l'incolumità dei bagnanti e nel rispetto di eventuali disposizioni impartite dall'Amministrazione Comunale.

#### ART. 8

##### CORRIDOI DI LANCIO

1. I concessionari di stabilimenti balneari e di aree per alaggio imbarcazioni possono installare, in base alle prescrizioni e modalità indicate dall'Autorità Marittima competente, nella fascia di mare antistante la concessione, un corridoio ad uso pubblico per l'attraversamento della fascia di mare destinata alla balneazione;
2. Per le spiagge libere i corridoi potranno essere installati esclusivamente previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, sentita l'Autorità Marittima competente per territorio.

#### ART. 9

##### ZONE DESTINATE ALL'ALAGGIO E ALLA SOSTA DI IMBARCAZIONI

1. In considerazione della utilizzazione delle zone destinate all'alaggio e alla sosta delle imbarcazioni da pesca e da diporto, in tali aree, nonché nei tratti di mare prospicienti, segnalati opportunamente attraverso gli appositi corridoi di lancio di cui al precedente art. 7, è vietato installare ombrelloni, sedie, materassini nonché sostare per attività di balneazione e/o elioterapia.
2. A cura degli interessati sarà installata all'interno dei corridoi apposita segnaletica indicante il divieto di balneazione. La movimentazione delle unità da diporto deve essere effettuata utilizzando esclusivamente apparecchiature fisse a funzionamento manuale o elettrico o apparecchiature semoventi, anche a motore; nelle zone non adibite esclusivamente a tale utilizzo, le operazioni di alaggio e varo non potranno essere effettuate dalle ore 10,30 alle 12,30 e dalle ore 16,00 alle 18,00 di ogni giorno, al fine di assicurare una sicura e tranquilla fruizione delle spiagge.

#### ART. 10

##### DISPOSIZIONI FINALI

1. Sono abrogate tutte le precedenti Ordinanze in contrasto con il presente atto;
2. La presente Ordinanza deve essere esposta, a cura dei concessionari, in un luogo visibile al pubblico per tutta la durata della stagione balneare;
3. È fatto obbligo a chiunque di osservarla e fare osservare. Ai contravventori della presente Ordinanza si applica la sanzione prevista dall'art. 1161e 1164 del Codice della Navigazione;
4. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507 e della L.R. 10 agosto 1998, n. 33, in virtù del combinato disposto degli artt. 158 e 159 del D.L.vo 112/98 e 74, 75 della L.R. 10/99, è l'Amministrazione Comunale l'Autorità competente ad applicare le sanzioni amministrative previste per i trasgressori della presente Ordinanza;
5. Il numero di conto corrente per il pagamento delle sanzioni per gli eventuali trasgressori è: c/c n. 309898, intestato a Comune di Pizzo, causale: proventi Demanio – Capitolo 655.
6. La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo pretorio del Comune di Pizzo e trasmessa: alla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia; al Locamare- Pizzo; alla Guardia di Finanza di Vibo Val. ; alla Prefettura; all'ASP di Vibo Val.; alla Regione Calabria- Settore Demanio, all'Amm. Provinciale di Vibo Valentia, alla polizia Municipale; al Comando Carabinieri di Pizzo, all'Ufficio SUAP Comune di Pizzo.
7. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, la quale sostituisce ed abroga le precedenti ordinanze e tutte le altre non compatibili o in contrasto con la stessa;

8. La presente verrà notificata ai concessionari degli stabilimenti balneari di questo Comune, i quali dovranno anche avere cura di esporla in luogo ben visibile al pubblico.

9. In caso di contrasto tra gli articoli della presente e quelli delle vigenti Ordinanze emesse della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina, prevalgono quest'ultimi.

10. I trasgressori saranno puniti ai sensi delle norme vigenti.

Tel. Comune Pizzo 0963 534289- tel. Vigili Urbani 0963 533314- tel. Carabinieri Pizzo 0963 531555-

Pec protocollo.pizzo@asmepec.it

IL SINDACO  
SIG. PETITTO SERGIO



01 LUG. 2024